

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1980

Presidenza del Presidente DE CAROLIS

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Adeguamento della indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio » (562)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 9, 11, 12
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione 10, 11
FILETTI (MSI-DN) 11
MORLINO, ministro di grazia e giustizia . . 11, 12
TEDESCO TATÒ Giglia (PCI) 11

« Adeguamento dei termini in materia di pubblicità di atti formati all'estero » (648), d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione 13, 15
AGRIMI (DC) 15
DI LEMBO (DC) 14
FILETTI (MSI-DN) 14, 15
MORLINO, ministro di grazia e giustizia . . 15

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Adeguamento della indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio » (562)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento della indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio ».

Ricordo che il provvedimento è già stato da noi esaminato in sede referente il 6 febbraio scorso, ed è stato poi trasferito dalla Presidenza, su nostra richiesta, alla sede deliberante.

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, mentre la Commissione bilancio e programmazione si è espressa come segue:

«La Commissione programmazione e bilancio esaminato il disegno di legge per quanto di competenza esprime parere favorevole.

Esprime invece parere contrario sull'emendamento al quarto comma dell'articolo 2 presentato dal senatore Di Lembo; al terzo, al quarto e al quinto comma dell'articolo 2 presentati dal senatore Filetti; all'ultimo comma dell'articolo 5, nonché aggiuntivo di un nuovo articolo 5-bis, presentati anche essi dal senatore Filetti: tutti questi emendamenti infatti, in particolare quelli all'articolo 2 del senatore Filetti, recano oneri aggiuntivi che non risultano pienamente fronteggiabili nell'ambito della clausola di copertura di cui all'articolo 5 del disegno di legge »

Prego il senatore Di Lembo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D I L E M B O, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, mi richiamo alla relazione da me già svolta in sede referente nella seduta del 6 febbraio; pertanto, nella mia esposizione odierna, riassumerò solo in termini generali quanto già esposto. Il disegno di legge in esame non interferisce con il problema dibattuto ed ancora aperto dello stato giuridico degli ufficiali giudiziari, che dovrebbe tuttavia trovare sollecita soluzione, non solo per evitare disparità di trattamento tra pubblici dipendenti, ma anche per evitare la possibile, ulteriore occasione di rallentamento della macchina della giustizia.

D'altra parte, così come è ricordato anche nella relazione ministeriale che accompagna il provvedimento, alla quale mi richiamo, anche le notificazioni giudiziarie sono oggetto di modifica nei nuovi testi di procedura che sono stati proposti.

Per quanto concerne più specificamente il disegno di legge in esame, desidero ricordare che l'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ha tenuto conto degli indici

del costo della vita forniti dall'ISTAT al 31 dicembre 1976, ma non ha utilizzato i meccanismi che la legge ha apprestato per i rimborsi delle spese di viaggio agli altri dipendenti civili dello Stato (ragguagliati ad un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina *super* per ogni chilometro percorso) e non ha neanche tenuto conto del meccanismo della revisione annuale dell'indennità di missione per i dipendenti civili dello Stato, indennità che può essere aumentata annualmente per un massimo del 10 per cento, con decreto del Ministero del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

Va rilevato inoltre, onorevoli senatori, che il disegno di legge in discussione rende tassabile, nella misura del 40 per cento, l'indennità di trasferta per la materia penale. La stessa tassazione, prevista per la indennità di missione corrisposta ai dipendenti civili dello Stato prima della legge n. 836 del 1973, è stata successivamente abolita, sicchè tutte le trasferte, comprese quelle più elevate, sono state dichiarate intassabili.

L'emendamento da me proposto al quarto comma dell'articolo 2, pertanto, tendeva ad eliminare anche questa sperequazione a danno degli ufficiali giudiziari ma, a seguito del parere emesso dalla 5ª Commissione, non posso far altro che ritirare l'emendamento stesso per consentire al disegno di legge di completare il proprio *iter* in modo sollecito.

Ciò non mi esime, comunque, dall'invitare il Governo ad eliminare al più presto la palese disparità, in ordine alla tassazione dell'indennità di trasferta, fra il trattamento riservato agli impiegati civili dello Stato, per i quali — ripeto — tale tassazione è esclusa, e quello riservato degli ufficiali giudiziari, tenuto anche conto che l'indennità di trasferta corrisposta a questi ultimi ha più la caratteristica del rimborso spese che quella dell'indennità di missione vera e propria.

Più volte, onorevole Ministro, sono stati formulati da questa Commissione ordini del giorno per invitare il Governo a predisporre una riforma della disciplina dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, per la completa equiparazione tra questi e gli altri impiegati civili dello Stato; per cui, in questa occasio-

2^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (27 febbraio 1980)

ne, mi limiterò a richiamarmi a quelli già approvati senza presentarne altri. Il problema, comunque, è urgente e non va sottovalutato.

Prima di concludere, invitando la Commissione ad approvare sollecitamente il provvedimento in esame, preannuncio la presentazione di due emendamenti puramente formali all'articolo 2, che non intralceranno certamente l'approvazione dello stesso articolo, e che affido anche alla considerazione dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Di Lembo e dichiaro aperta la discussione generale

FILETTI. Onorevole Presidente, soltanto poche parole ho da dire in ordine a questo disegno di legge che concerne modificazioni da apportare all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Tali modificazioni consistono in un adeguamento dell'indennità di trasferta, nella corresponsione di un'indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e nella maggiorazione del fondo per le spese di ufficio.

Al presente disegno di legge io ho presentato alcuni emendamenti che mi sembrano fondati in quanto il provvedimento fa riferimento soltanto ad un adeguamento calcolato sulla base dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT al 31 dicembre 1976, mentre sarebbe stato opportuno fare riferimento ad indici più recenti.

I miei emendamenti, pertanto, sono stati ancorati a tale criterio; tuttavia, poichè la Commissione bilancio ha ritenuto di esprimere parere contrario agli emendamenti stessi ed è opportuno licenziare senza remore il disegno di legge in esame, dichiaro di ritirare le proposte di emendamento presentate.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Brevissimamente, signor Presidente, per ribadire quanto pressochè tutti hanno già detto: soprattutto, deve prevalere l'urgenza di definire l'iter di questo disegno di legge. Pertanto anche il Gruppo comunista rinuncia

alla presentazione di quelle modificazioni che lo stesso relatore aveva fatto presenti e che, tuttavia, a seguito del parere della Commissione bilancio, ha ritirato per non ritardare in alcun modo l'approvazione della presente normativa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Ringrazio gli intervenuti e dichiaro di non aver altro da aggiungere all'esposizione già fatta.

MORLINO, ministro di grazia e giustizia. Onorevoli senatori, sono grato alla Commissione per la sollecitudine con la quale ha affrontato il problema esprimendosi in senso favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 133 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 133. — Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire sessantacinque per ogni chilometro e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquecento.

L'indennità non è dovuta per la notificazione a mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973,

n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142 ».

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 142 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *Art. 142.* — Le spese relative alle comunicazioni che in materia penale devono essere eseguite a mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario le preleva dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).

I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'articolo 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento; in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.

Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'Ufficio del registro ai sensi dell'articolo 138, sono da detto Ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti validamente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, la indennità di trasferta prevista dal primo comma dell'articolo 133. Questa viene corrisposta dallo Stato forfettariamente, per ciascun atto, in misura di lire duecento compresa la maggiorazione per l'urgenza ed è soggetta alla ritenuta di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sul quaranta per cento dell'ammontare corrisposto.

Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri, l'indennità forfettizzata è di lire cinquecento.

L'indennità non è dovuta per le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale.

Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi ove la notificazione deve essere eseguita distano fra loro meno di cinquecento metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

L'importo complessivo delle indennità forfettizzate viene corrisposto, mensilmente, dall'Ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito fra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte in proporzione del numero degli atti eseguiti da ciascuno di essi. L'Ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non validamente eseguiti ».

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel quarto e nell'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 142, la parola: « validamente » con l'altra: « ritualmente ».

M O R L I N O, *ministro di grazia e giustizia.* Mi dichiaro favorevole a tale modificazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

È approvato.

Ai fini di una migliore redazione del testo, propongo un emendamento di carattere formale tendente a sostituire, nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 142, le parole: « le preleva » con le altre: « preleva le somme necessarie ».

Poichè nessuna domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 3.

Nell'articolo 135, primo comma, dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, dopo le parole: « L'ufficiale giudiziario che » sono aggiunte le seguenti: « in materia civile e amministrativa ».

È approvato.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 146 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il tre per cento delle somme di cui al comma precedente e, nelle sedi di pretura, il quattro per cento delle stesse, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo ».

È approvato.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i recuperi previsti dall'articolo 142, terzo comma, e col maggiore importo dei tributi previsti dall'articolo 154, primo comma, che consegue all'aumento delle indennità di trasferta.

Sempre ai fini di una migliore redazione del testo, propongo un emendamento di ca-

rattere formale tendente ad aggiungere, dopo le parole: « terzo comma, », le altre: « dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, », e dopo le parole: « primo comma, » le altre: « del citato Ordinamento, ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 5 che, nel testo emendato, risulta così formulato.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i recuperi previsti dall'articolo 142, terzo comma, dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e col maggiore importo dei tributi previsti dall'articolo 154, primo comma, del citato Ordinamento, che consegue all'aumento delle indennità di trasferta.

È approvato.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato.

« Adegumento dei termini in materia di pubblicità di atti formali all'estero » (648), d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E, *f. f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adegumento dei termini in materia di pubblicità di atti formali all'estero », d'iniziativa dei de-

putati Sanese, De Cinque, Sabbatini e Usellini, già approvato dalla Camera dei deputati.

In assenza del relatore, senatore Sica, svolgerò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Il provvedimento si compone di un unico articolo nel quale sono citati una serie di articoli concernenti l'istituto della trascrizione e quindi la materia della pubblicità di cui al codice civile. L'articolo unico si limita, in definitiva, a stabilire la decorrenza di quei termini che, secondo il codice civile, sono indicati come termini per l'efficacia della pubblicità degli atti formati nel nostro Paese con riferimento agli atti formati all'estero.

Ritengo sia utile citare l'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che al n. 4 dice: « Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati: gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nella Repubblica, semprechè non siano già depositati presso un notaio esercente ». Il che significa che i termini decorreranno o dal deposito nell'archivio notarile distrettuale o dal deposito presso un notaio esercente.

Mi sembra che il disegno di legge non necessiti di ulteriori illustrazioni, per cui non mi resta che raccomandarlo all'approvazione della Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F I L E T T I . Ritengo che il disegno di legge abbia come fine quello di dare chiarezza agli adempimenti occorrenti per il deposito e la validità di atti compilati all'estero. Forse, esso non sarebbe stato assolutamente necessario, ma ragioni di chiarezza ne consigliano l'approvazione: infatti la legge 16 febbraio 1913, n. 89, all'articolo 106, n. 4, stabilisce che un atto stipulato all'estero, per diventare valido nel territorio nazionale, deve essere depositato obbligatoriamente, nell'originale o in due copie, presso l'archivio notarile oppure presso un notaio esercente: dal che sembrerebbe evidente che i termini dovrebbero decorrere dal momento del deposito stesso e non dalla stipula dell'atto, che avviene all'estero. Però la chiarezza esige che ciò venga precisato, e quindi è opportuno farlo.

Mi permetto però di avanzare un solo rilievo. non sono convinto del richiamo all'articolo 2400 del codice civile, poichè questo non fa riferimento ad alcun termine, ma solo alla nomina dei componenti del collegio sindacale ed alla cessazione del loro ufficio.

D I L E M B O . Ritengo il riferimento assolutamente necessario, considerati gli effetti della pubblicità dichiarativa prodotti dalla trascrizione e dagli altri diritti reali, nonchè la loro costituzione. Il trasferimento della proprietà è perfetto nel momento in cui si ha l'*in idem placitum consensus*, mentre la conoscenza del trasferimento stesso da parte dei terzi, con le note importanti conseguenze, si ha per avvenuta proprio con la trascrizione.

Per gli atti redatti all'estero, il passaggio dei beni si ha con l'incontro delle due volontà, proposta ed accettazione, ma l'efficacia nei confronti dei terzi inizia dalla trascrizione, che potrebbe avvenire con enorme ritardo. Quindi, un termine per la trascrizione deve pur esserci e non può non essere quello della data del deposito dell'atto estero presso il notaio o presso l'archivio notarile. Dal momento del deposito, infatti, l'atto estero può seguire l'*iter* di tutti gli altri atti concernenti diritti reali redatti in Italia. Il notaio, in sostanza, si limita a redigere un verbale di deposito dell'atto redatto all'estero, non stipula un atto di trasferimento o di costituzione dei diritti reali, non raccoglie le volontà dei contraenti, non presta la sua opera come se fosse stato delegato a compiere attività di conservazione, di registrazione e di trascrizione dell'atto redatto all'estero. Il verbale che redige il conservatore dell'archivio notarile e quello che redige il notaio hanno la stessa natura giuridica e la stessa efficacia e, dalla data della loro redazione, decorrono i termini per la trascrizione, che non riguarda nè il verbale redatto dal notaio nè quello redatto dal conservatore dell'archivio notarile, ma solo l'atto compiuto all'estero che, con il verbale, viene preso in deposito e conservato dal notaio o dall'archivio notarile.

2^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (27 febbraio 1980)

A G R I M I . Noi facciamo riferimento alla « data del deposito da effettuarsi a norma dell'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni ». Ora tale dizione può essere esatta solo nel caso in cui le modificazioni si siano effettivamente avute, altrimenti occorre correggerla.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Al senatore Filetti desidero far osservare che, se anche l'articolo 2400 non parla di termini, fa però riferimento all'atto costitutivo e contiene norme relative alla trascrizione immobiliare, per cui è evidente l'opportunità di richiamarlo.

A parte ciò, ricordo che una modifica comporterebbe il ritorno del disegno di legge alla Camera, con il relativo ritardo nella sua approvazione.

F I L E T T I . Non insisto.

M O R L I N O , *ministro di grazia e di giustizia*. Il Governo è favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini di cui agli articoli 2296, 2300, 2330, 2383, 2400, 2411, 2436, 2450-*bis*, 2519 e 2671 del codice civile, decorrono dalla data del deposito da effettuarsi a norma dell'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI